

## **VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE E DI BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE**

Nelle fasce orarie individuate con deliberazione della Giunta Comunale n. 481 dell'1 dicembre 2006, è consentita, in deroga alle limitazioni individuate con l'Ordinanza di esecuzione, la circolazione dinamica delle seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'A.R.P.A., dei servizi di Soccorso, veicoli muniti di contrassegno di Pubblico interesse, veicoli della Protezione civile, veicoli ad uso speciale di S.I.P.A. adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli di soccorso stradale, veicoli per la raccolta dei rifiuti;
2. veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
3. veicoli con targa estera;
4. veicoli di proprietà, in noleggio od in leasing, di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico, veicoli del servizio postale, veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
5. veicoli di Enti pubblici per il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche e strutture sanitarie;
6. veicoli per il trasporto di portatori di handicap aventi a bordo il disabile ed esponenti lo speciale contrassegno;
7. veicoli aventi a bordo persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi, o per visite e trattamenti sanitari programmati, purché in grado di esibire specifica certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria. Per l'eventuale tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è obbligatorio esibire la specifica certificazione medica per la terapia o la prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara altresì il percorso e l'orario;
8. veicoli utilizzati da paramedici ed operatori assistenziali in servizio con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza che attesti che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per le quali l'assistenza domiciliare è indispensabile;
9. veicoli con medici e veterinari a bordo in visita domiciliare urgente, muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
10. veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario di blocco della circolazione, muniti di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza che attesti l'orario del servizio di reperibilità;
11. veicoli utilizzati da imprese per:
  - interventi tecnico-operativi d'emergenza, purché muniti di contrassegno "Pronto intervento";
  - trasporto di viveri destinati a mense scolastiche e strutture sanitarie;
  - trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc).

I veicoli dovranno essere muniti di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dell'azienda. L'intervento deve essere documentato con certificazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la destinazione, il percorso e l'orario dell'intervento o del trasporto;

12. veicoli di lavoratori turnisti e di operatori in servizio di reperibilità, muniti di certificazione originale dell'orario di lavoro o di reperibilità rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione stessa risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico, ovvero che la sede di lavoro o l'abitazione del lavoratore non sono serviti da mezzi pubblici;
13. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni, pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini);
14. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
15. veicoli al servizio di manifestazioni regolarmente autorizzate;
16. veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
17. veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari;
18. veicoli adibiti al trasporto della stampa periodica;
19. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
20. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida, con almeno due persone a bordo;
21. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito, nei percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno;
22. veicoli componenti cortei matrimoniali e di battesimo, purché muniti di certificazione originale (inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
23. veicoli con contrassegno "Stampa" e veicoli RAI, purché muniti degli specifici contrassegni;
24. macchine operatrici, mezzi d'opera (D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, art. 54, comma 1, lettera n)) e veicoli classificati ad uso speciale (D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, art.54, comma 2);
25. veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
26. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria, muniti della documentazione del D.T.T. o dei Centri di revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario e nell'orario indicato;
27. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del D. L. sg. 30.4.1992, n. 285, iscritti in uno dei seguenti Registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano ALFA ROMEO, Storico F.M.I., limitatamente alle manifestazioni organizzate;
28. veicoli di residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo ed i confini della zona interessata dalle limitazioni;
29. veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari, dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
30. veicoli utilizzati da dipendenti o incaricati da pubblici uffici per svolgere indifferibili funzioni ispettive, di controllo e di notificazione, muniti di tesserino di riconoscimento e lettera di incarico per l'effettuazione del servizio da svolgersi obbligatoriamente nell'orario delle limitazioni alla circolazione.